

(N. 2319)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(SULLO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 1962

#### Norme relative all'edilizia scolastica prefabbricata

ONOREVOLI SENATORI. — Le impellenti esigenze di taluni centri urbani e anche minori in materia di edilizia scolastica, particolarmente nel settore delle scuole elementari e delle scuole di completamento dell'obbligo, consigliarono, come è noto, di fare ricorso con le leggi 15 febbraio 1961, n. 63, e 26 gennaio 1962, n. 17, alla edilizia prefabbricata, che la tecnica moderna suggerisce quale sistema rapido, ed anche duraturo, di costruzione.

La esigenza della tempestività degli interventi si è ulteriormente accentuata in alcune Province meridionali in conseguenza dei recenti movimenti tellurici, che hanno provocato la necessità di provvedere con la maggiore possibile urgenza a vaste opere di ricostruzione.

Se non che l'esperienza ha dimostrato che l'osservanza della normale procedura prevista dalle vigenti disposizioni in materia di conferimenti di appalti di opere pubbliche

e di quella eccezionale prevista dal terzo comma dell'articolo 3 della predetta legge n. 17, che ha abbreviato gli adempimenti necessari per le gare di appalto delle costruzioni, di cui al primo comma dello stesso articolo, rende inutile ogni accorgimento diretto ad intervenire prontamente per fronteggiare le sopra esposte esigenze.

In considerazione di ciò e, dato il presente stato di necessità e di urgenza conseguente dai movimenti tellurici accennati, è stato predisposto il presente disegno di legge con cui, in via assolutamente provvisoria, per il periodo di sei mesi dalla entrata in vigore della legge stessa, viene eccezionalmente stabilito che i contratti per la fornitura e posa in opera dei padiglioni prefabbricati possono essere stipulati anche senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato.

A garanzia del buon uso dell'eccezionale facoltà e quale controllo interno è stato previsto che i contratti debbono essere approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione adottato di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

In armonia con le disposizioni contemplate dalla legge sui lavori pubblici (articolo 337) legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F) ed ai fini della migliore tutela degli interessi dell'Amministrazione, è stato sta-

bilito che i contratti diventano esecutivi soltanto dopo la intervenuta approvazione; e che però, nell'intento di non frustrare le esigenze di celerità, il Ministro della pubblica istruzione può autorizzarne l'immediata esecuzione nelle more.

A completamento del sistema è stato anche previsto che, in ipotesi di mancata approvazione, il contraente avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'utilizzazione degli stanziamenti previsti dall'articolo 4 della legge 15 febbraio 1961, n. 53, e dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, si osserveranno le seguenti disposizioni:

I contratti per la fornitura e posa in opera delle costruzioni previste dall'articolo 3, primo comma, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, possono essere stipulati senza l'osservanza delle vigenti disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e prescindendo

dalla procedura di cui all'articolo 3, terzo comma, della stessa legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici e saranno esecutivi solo dopo l'approvazione.

Il Ministro della pubblica istruzione può, tuttavia, autorizzare la esecuzione del contratto immediatamente dopo la stipula.

In caso di mancata approvazione la ditta contraente avrà diritto al rimborso delle opere sostenute ed al pagamento del prezzo del materiale fornito.

### Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.